

II.

La revisione ha pure luogo nelle cause criminali, a norma dell'art. 82. della Legge 22 Luglio 1802, giusta quanto è praticato pel rimanente territorio del Regno.

III.

La revisione nelle cause decise dai Tribunali residenti nelle Provincie Venete è commessa al Tribunale di revisione residente in Milano.

IV.

Il Tribunale di Cassazione cessa di conoscere sui riclami di revisione contro i giudizi del Tribunale d' Appello di Venezia.

Le cause in grado di revisione che si troveranno presso il Tribunale di Cassazione non ancora decise, saranno rimesse al Tribunale di Revisione residente in Milano.

V.

Il Tribunale di Cassazione eserciterà anche sulle dette Provincie tutte le funzioni che esercita attualmente nei quattordici Dipartimenti del Regno.